

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

PARERE 6 (1997)¹

SUL

**PROGETTO PRELIMINARE DI CARTA EUROPEA DEL BACINO DEL
DANUBIO, PREPARATO DALLA COMMISSIONE DELL'AMBIENTE,
DELL'ASSETTO TERRITORIALE E DEI POTERI LOCALI
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE**

¹ Discussione e adozione da parte della Commissione Permanente del Congresso, il 7 marzo 1997
(cfr. doc. CG (3) 16, progetto di Parere preliminare presentato dal Sig. M.C. Anghel, Relatore).

Par.6

Il Congresso,

1. Facendo seguito al desiderio della Commissione dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei poteri locali dell'Assemblea parlamentare che il CPLRE rediga un Parere preliminare sull'avanprogetto di Carta europea del bacino del Danubio²;
2. sottolineando il ruolo fondamentale che la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontiera delle collettività o autorità territoriali attribuisce a dette collettività e autorità, e il suo protocollo addizionale che definisce il loro diritto a collaborare fra loro entro i limiti delle loro competenze interne;
3. considerando che il campo di applicazione del progetto di Carta europea del bacino del Danubio rientra quasi esclusivamente nei settori di competenza del Congresso;
4. tenendo conto dei paragrafi 6, 7, 8 e 11 del progetto di preambolo che sottolineano il ruolo delle collettività o autorità territoriali nella cooperazione transfrontiera per quanto riguarda le attività avviate nel bacino del Danubio;
5. desideroso di appoggiare e di promuovere i principi enunciati negli strumenti giuridici internazionali e/o regionali concernenti il Danubio, cui il progetto preliminare di Carta europea del bacino del Danubio rinvia;
6. sottolineando che ciò che conta è riuscire a potenziare la cooperazione nei settori della tutela ambientale, della sostenibilità delle risorse naturali e della gestione dell'acqua in Europa;
7. deciso a continuare anche i lavori nell'ambito di quelli del CPLRE sulla tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche da parte delle collettività o autorità territoriali in Europa;

Ha deciso di presentare il seguente Parere preliminare :

Il CPLRE,

8. si congratula per il progetto preliminare di Carta europea del bacino del Danubio e ha fatto pienamente propri i principi da esso enunciati;
9. ritiene necessario che la Carta sia aperta al più presto alla firma degli Stati membri e che i governi degli Stati membri definiscano una struttura giuridica idonea per poter applicare pienamente le disposizioni della Carta mediante una collaborazione sistematica;
10. suggerisce che detta struttura giuridica faciliti la cooperazione non solo fra Stati ma anche a livello delle collettività o autorità territoriali, nello spirito della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontiera e del suo protocollo aggiuntivo;

² Documento della Commissione dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei poteri locali AS/LOC (1997) 4.

11. ricorda la sua richiesta già rivolta al Comitato dei Ministri di accelerare l'adozione del progetto di Convenzione europea sulla cooperazione interterritoriale che potrebbe fungere da struttura giuridica alla cooperazione fra collettività o autorità territoriali distanti fra loro;

12. propone alla Commissione dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei poteri locali dell'Assemblea parlamentare di modificare il progetto di Carta nel modo seguente :

a. Il punto *g* dell'articolo 2 andrebbe soppresso. Il CPLRE sta attualmente elaborando un progetto di Carta europea dell'autonomia regionale in cui risulta fin d'ora che in Europa è impossibile una definizione univoca della "regione".

b. Il punto *j* dell'articolo 2 dovrebbe anche rinviare alla Raccomandazione R (95) 19 del Comitato dei Ministri sull'attuazione del principio di sussidiarietà.

c. La seconda parte della seconda frase dell'articolo 17 (l'Assemblea parlamentare...) andrebbe inserita nell'articolo 15 (Composizione del Comitato Permanente) ed essere oggetto di un nuovo punto 4.

d. L'ultimo paragrafo dell'articolo 25 dovrebbe essere sostituito dal testo seguente :

Nel caso in cui le parti non fossero in grado di accordarsi sulla composizione di una controversia nell'anno successivo alla sua notifica da parte di una di esse, le parti in questione potrebbero scegliere di sottoporre la loro controversia o ad un tribunale di arbitrato - ivi compreso alla Corte permanente di arbitrato -, o ad una risoluzione giudiziaria della Corte internazionale di giustizia dell'Aia, nell'ambito di una procedura che dovrebbe essere approvata dal Comitato Permanente.

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

QUARTA SESSIONE

PARERE 7 (1997)¹

SUL

**PROGETTO DI PROTOCOLLO N° 2 ALLA CONVENZIONE-QUADRO
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITÀ
O AUTORITÀ TERRITORIALI
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE**

¹ Discusso e adottato dalla Commissione Permanente del Congresso il 27 novembre 1997 (cfr. Doc. CG (4) 19 progetto di Parere presentato dal Sig. L. Cuatrecasas, Relatore).

1. Il Congresso si felicita per l'accordo espresso dal Comitato ristretto di esperti sulla necessità di proporre regole giuridiche per disciplinare la cooperazione internazionale, il che corrisponde sul principio alla richiesta contenuta nella Risoluzione 248 della CPLRE.

2. Il Congresso ritiene che la scelta d'applicare alla cooperazione interterritoriale e alla cooperazione transfrontaliera le stesse regole sia positiva e coerente con le esigenze della sicurezza giuridica. Il Congresso sottolinea che non esiste peraltro alcuna ragione giuridica che motivi l'esistenza di norme differenti per questi due tipi di cooperazione.

3. Il CPLRE si duole tuttavia che la scelta della tecnica di redazione del presente Protocollo aggiuntivo non consenta d'offrire un'occasione nuova per incrementare, a livello dei 40 Stati membri del Consiglio d'Europa, regole di diritto che permettano di disciplinare le relazioni interterritoriali e transfrontaliere in modo da tener conto della rapida evoluzione delle pratiche delle collettività territoriali in tali materie da una parte, e sviluppi più recenti in termini di tecniche giuridiche che si applicano a tali relazioni dall'altra.

4. Il Congresso ritiene che il presente progetto di Protocollo aggiuntivo costituisca una tappa utile e importante nello sviluppo di un quadro giuridico europeo per le attività di cooperazione transfrontaliera e interterritoriale. Sottolinea tuttavia che si tratta solo d'una tappa e che è importante perseguire senza indugio gli sforzi in vista dello sviluppo di un diritto coerente idoneo a regolare l'insieme di tali cooperazioni, che prenderà in conto segnatamente la necessità di rendere più trasparenti e meno complessi i meccanismi, affinché non siano percepiti come costruzioni tecnocratiche aggiuntive, ma come strumenti idonei a promuovere un'Europa democratica e vicina ai cittadini.

5. Peraltro, si duole che la tecnica del Protocollo non consenta a un Paese, che per motivi geografici o politici non desidera aderire alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera (ad esempio i paesi insulari), di aderire direttamente al Protocollo inerente alla cooperazione interterritoriale.

6. Inoltre, Il Congresso desidera sottoporre all'attenzione del CDLR i seguenti punti:

a) per quanto riguarda il riferimento alla "legislazione nazionale" all'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo, converrebbe accertarsi che la legislazione nazionale in questione sia conforme agli strumenti giuridici stabiliti in seno al Consiglio d'Europa e menzionare tale esigenza, almeno nella Relazione esplicativa;

b) resta aperta la questione dell'opportunità di sopprimere l'articolo 5 del Protocollo che definisce i termini "mutatis mutandis", tenuto conto del fatto che nessun altro testo giuridico internazionale contiene una tale definizione;

c) sarebbe opportuno chiarire, nel quadro della Relazione esplicativa, i termini dell'articolo 6 che consentono d'effettuare una scelta autonoma per quanto riguarda il Protocollo n° 2 tra le strutture di diritto pubblico o privato, per insistere sui motivi che potrebbero spingere gli Stati a fare una scelta diversa da quella che avrebbero fatta, nel quadro degli articoli 4 e 5 del Protocollo aggiuntivo n° 1, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera stricto sensu;

d) sarebbe opportuno prendere in esame la possibilità d'inserire nel testo del Protocollo n° 2 le disposizioni dell'articolo 9 dell'allegato alla Risoluzione 248 e il rimando che esso faceva a un allegato relativo all'arbitraggio che consente di regolare eventuali controversie.